

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4663

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ZAMBERLETTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM*
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GORIA)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(PAVAN)

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 177,
recante interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo

Presentato il 9 maggio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto con il decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, presentato alla Camera dei deputati il 10 marzo 1987 (Atto Camera n. 4507) il Governo ha inteso dare immediata attuazione ad un programma di interventi urgenti, statali e regionali, in materia di difesa del suolo all'uopo utilizzando i fondi accantonati, a tale titolo, dalla legge finanziaria 1987.

Il provvedimento, dopo aver conseguito i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Tesoro, è stato quindi esaminato dalla Com-

missione Lavori pubblici, che lo ha approvato nella seduta dell'8 aprile, sia pure con modifiche e integrazioni.

Le sopraggiunte vicende che hanno determinato la fine anticipata della legislatura e quindi l'impossibilità di poter procedere, nei termini costituzionali, alla conversione in legge del decreto n. 72, hanno indotto il Governo a ripresentare tale provvedimento, atteso che i riconosciuti motivi di urgenza che erano alla base dell'originario decreto-legge si appalesano ancor più stringenti e improrogabili nell'attuale momento.

Il decreto-legge, varato nella seduta del Consiglio dei ministri del 6 maggio scorso, nel mentre riproduce sostanzialmente il precedente provvedimento d'urgenza, tuttavia recepisce le modifiche e le integrazioni apportate ed approvate dalla Commissione Lavori pubblici che qualificano e rendono ancor più affinato lo strumento normativo predisposto per porre un immediato rimedio a situazioni di grave crisi nel settore idrogeologico.

Gli aspetti più rilevanti delle modifiche e integrazioni contenute nel presente decreto, rispetto al precedente provvedimento, sono essenzialmente:

Articolo 1. — La spesa complessiva viene contenuta nell'ordine di 920 miliardi e riferita non più ad un triennio bensì al solo biennio 1987-1988;

gli interventi di competenza regionale sono ampliati ed estesi anche al consolidamento, bonifica idraulica ed alla difesa del suolo;

una quota dello stanziamento regionale viene riservata alla formazione e al completamento dei piani di bacino a carattere regionale;

un'apposita quota dei fondi attribuiti al Ministero dei lavori pubblici è riservata a studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e per il loro eventuale adeguamento; sempre una quota all'uopo definita viene riservata alla revisione del Piano regolatore generale degli acquedotti, con particolare riferimento all'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni crisi dell'approvvigionamento idro-potabile;

infine, sono maggiormente articolate le fasi programmatiche e di finanziamento con una formulazione più puntuale dei criteri di priorità da osservare in sede di predisposizione dei programmi di intervento.

Articolo 3. — Viene conferito un più ampio risalto alla problematica del potenziamento degli organici tecnici della Amministrazione dei lavori pubblici, prevedendo sin d'ora l'istituzione dei « Servizi tecnici della difesa del suolo » ed anticipando così, sotto tale profilo specifico, la normativa organica sulla difesa del suolo;

i servizi tecnici della difesa del suolo (idrografico, dighe, sismico e mareografico) vengono riorganizzati, ristrutturati e coordinati secondo le direttive di un'apposito Comitato tecnico-scientifico;

la Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici assume la denominazione di « Direzione generale della difesa del suolo » e nel suo ambito sono istituiti il servizio studi ed il servizio piani e programmi.

Articolo 4. — Per le esigenze organizzative e funzionali delle strutture centrali e decentrate, tecniche ed operative, è previsto un ampliamento di organici pari a complessive 560 unità (rispetto a 386 del precedente decreto).

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1987, n. 177, recante interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1987, N. 177

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 8 maggio 1987, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1987.

Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità della attività esecutiva dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di difesa del suolo ed in particolare nel settore delle opere idrauliche, allo scopo di evitare gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumità, nonché di procedere all'utilizzazione dei fondi accantonati per interventi di assoluta priorità nel settore, anche al fine di non vanificare opere già attuate o in corso di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge organica sulla difesa del suolo, è autorizzata la spesa di lire 920 miliardi, così ripartita:

a) lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e di lire 490 miliardi nell'anno finanziario 1988, per interventi in materia di opere idrauliche;

b) lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1988 per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 7 marzo 1985, n. 99;

c) lire 370 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e lire 360 miliardi nell'anno finanziario 1988, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di bonifica idraulica, di consolidamento e di difesa del suolo nonché di navigazione interna di loro competenza.

2. Lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica nei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere già indicate come prioritarie dagli studi di piano di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per il completamento e la formazione di studi di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento dei servizi idrografico, mareografico, sismico e dighe nonché, fino a lire 10 miliardi, di cui 5 nell'anno finanziario 1987, per studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale adeguamento delle stesse. Una quota di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987 è destinata alla urgente revisione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti, con priorità per l'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni di crisi dell'approvvigionamento idropotabile.

3. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera c) del comma 1 pari a lire 30 miliardi, è utilizzata per la formazione ed il completamento degli studi dei piani di bacino a carattere regionale.

4. Le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono utilizzate in base a programmi redatti tenendo conto dei seguenti criteri integrati di priorità:

a) realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti;

b) realizzazione di interventi che gli studi indichino come necessari per una organica sistemazione.

5. Il programma relativo agli interventi di competenza statale è redatto dal Ministro dei lavori pubblici, secondo le finalità ed i criteri di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del relativo parere, da formularsi entro sessanta giorni dalla presentazione ed è, quindi, adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici nei successivi trenta giorni.

6. Lo stanziamento di cui alla lettera c) del comma 1 è ripartito nel rispetto delle finalità e dei criteri indicati nei commi 3 e 4 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

7. I programmi di cui al comma 4 nei quali siano previsti interventi finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

8. I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministro dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione.

9. Ferme restando le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai fini del presente decreto il termine di cui all'articolo 17 della medesima legge è ridotto a 30 giorni.

ARTICOLO 2.

1. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore di 100.000 mc. ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale.

2. Resta di competenza statale l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

ARTICOLO 3.

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze organizzative e funzionali dei servizi idrografico, mareografico, dighe e sismico, del magistrato alle acque di Venezia, del magistrato per il Po di Parma, delle sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e della direzione generale acque ed impianti elettrici, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 ed in vista della legge organica per la difesa del suolo, i servizi, che sono costituiti come servizi nazionali della difesa del suolo, e la direzione generale, che assume la denominazione di direzione generale per la difesa del suolo e nel cui ambito sono istituiti il servizio studi ed il servizio piani e programmi, sono riorganizzati e potenziati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il Ministro dei lavori pubblici provvede, previa verifica della congruità dell'attuale distribuzione del personale del Ministero, alla organizzazione della direzione generale per la difesa del suolo, da dotare delle strutture tecniche necessarie a costituire il supporto informativo, scientifico, progettuale e promozionale dell'attività dello Stato nel settore della difesa del suolo, ivi compreso il coordinamento degli studi della pianificazione di bacino e della programma-

zione nazionale della destinazione delle risorse idriche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui al comma 3, si provvede alla riorganizzazione dei servizi nazionali per la difesa del suolo, cui è attribuita autonomia funzionale nell'ambito del dicastero, garantendo che di essi possano avvalersi il Ministero dell'ambiente ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Ai fini del presente articolo è istituito un comitato tecnico-scientifico per la formulazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di proposte per la riorganizzazione ed il funzionamento dei servizi per la difesa del suolo, nonché per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamenti nel settore della difesa del suolo. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici: è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di esso fanno parte il direttore generale della difesa del suolo, i presidenti di sezione del Consiglio superiore nonché esperti in rappresentanza dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per la protezione civile, dell'ambiente, dell'agricoltura, dell'industria, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché esperti di organizzazione della pubblica amministrazione di chiara fama, designati dal Ministro per la funzione pubblica.

4. È autorizzata la variazione in aumento secondo l'allegata tabella A, nei limiti di 560 unità, delle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nonché l'utilizzazione, secondo l'allegata tabella B, di uno dei nove posti di primo dirigente amministrativo di cui alla nota b), in calce al quadro A della tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 760, e di uno dei nove posti di dirigente superiore tecnico e di uno dei ventisette posti di primo dirigente tecnico di cui alle note c) e d), in calce al quadro B della stessa tabella. Alla copertura dei posti dirigenziali si provvede secondo le procedure previste dalle norme vigenti e alla copertura dei nuovi posti, di cui alla allegata tabella A, si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 190 del 18 agosto 1986.

5. I servizi nazionali per la difesa del suolo, così potenziati e riorganizzati, forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni ed agli enti locali e possono avvalersi dell'attività di enti ed organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza.

6. Il servizio idrografico, cui restano affidati i compiti attribuiti dalle leggi vigenti, non in contrasto con le disposizioni del presente decreto, si articola in un ufficio centrale e negli uffici o sezioni autonome previsti dalle norme vigenti e provvede tra l'altro:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione, alla archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi su tutto il territo-

rio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni sui fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la circolazione delle acque;

c) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

d) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia e idrografia.

7. Il servizio mareografico si articola in un ufficio centrale ed in sezioni direttamente dipendenti, aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime e provvede, tra l'altro, al rilevamento sistematico, alla elaborazione, alla archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della geofisica e della meteorologia, al fine di soddisfare in particolare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali, nonché al coordinamento della partecipazione italiana in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di oceanografia.

8. Il servizio dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche e provvede tra l'altro:

a) all'esame dei progetti di massima ed esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai centomila metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a dieci metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite-sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera *a)*;

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera *a)*.

9. Il servizio sismico, articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i Provveditorati alle opere pubbliche, esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene la difesa del suolo.

10. I servizi organizzano e gestiscono una rete nazionale di rilevamento dei dati definendo con le regioni le integrazioni ed i coordinamenti necessari all'espletamento delle loro funzioni.

11. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori tecnici, che fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale assunto successivamente al 30 aprile 1979 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inquadrato nel personale non di ruolo e successivamente inquadrato in ruolo con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987 e a lire 900 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Difesa suolo ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 del presente decreto, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1987, in lire 11.800 milioni per l'anno 1988 e in lire 12.100 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Potenziamento di servizi del Ministero dei lavori pubblici ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Restano ferme, nell'applicazione del presente decreto, le disposizioni della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e, segnatamente, quelle di cui all'articolo 2 ai fini del concerto ed all'articolo 6 ai fini dell'impatto ambientale.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1987.

COSSIGA

FANFANI — ZAMBERLETTI — GORIA
— PAVAN.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.

TABELLA A.
(prevista dall'articolo 3)

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (servizi tecnici nazionali della difesa del suolo, direzione generale della difesa del suolo, magistrato alle acque di Venezia e magistrato per il Po di Parma, sezioni idrauliche e sismiche dei provveditorati alle opere pubbliche).

Livello VII

collaboratori amministrativi (ex consiglieri)	n.	50
ingegneri	»	100
geologi	»	10
architetti	»	5

Livello VI

assistenti tecnici (ex geometri)	»	245
assistenti amministrativi	»	60
ragionieri	»	50

Livello V

registratori di dati – addetti ai terminali evoluti	»	40
-----------------------------------------------------------	---	----

n. 560

TABELLA B.

(prevista dall'articolo 3)

Variatione in aumento delle unità previste dalla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni:

a) direzione generale della difesa del suolo.

primo dirigente amministrativo n. 1

primo dirigente tecnico » 1

b) servizi tecnici Ministero dei lavori pubblici
(servizio mareografico).

dirigente superiore tecnico » 1

n. 3